

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 588)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1979  
(V. Stampato n. 851)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione  
(VALITUTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 dicembre 1979*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie, previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è attuato in conformità delle seguen-

ti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'articolo 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione.

All'accertamento della situazione economico-finanziaria delle singole opere universitarie esistente al 31 ottobre 1979 provvede una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La commissione, costituita da dieci membri, cinque dei quali designati dal Ministro della pubblica istruzione e cinque designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, accerta, nel termine perentorio di novanta giorni, la situazione economico-finanziaria delle singole opere universitarie e gestioni collegate.

I disavanzi eventualmente accertati sono assunti a carico del bilancio statale ed alla loro copertura si provvede in sede di previsione del bilancio per il 1981.

Gli eventuali avanzi di amministrazione saranno conteggiati, per le singole regioni, in sede di effettiva erogazione delle ultime due rate dei trasferimenti riguardanti il bilancio per il 1980.

Le regioni assicurano la continuità delle prestazioni erogate dalle opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a favore degli studenti universitari. Per garantire la continuità delle suddette prestazioni, le opere continuano a svolgere la loro normale attività, in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1979, fino a quando le regioni non avranno differentemente provveduto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del personale delle opere universitarie e a definirne lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del precedente comma, al predetto personale continuano ad appli-

carsi le norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; le regioni provvedono all'amministrazione e all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del settimo comma, al personale predetto continua ad applicarsi anche la disposizione dell'articolo 21, terzo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini dell'equiparazione, prevista dallo stesso articolo, per il caso in cui il trattamento del personale universitario venga modificato.

Per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura contributiva delle opere universitarie previste da disposizioni di legge, a partire dal 1° novembre 1979 si applica il disposto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano di proprietà delle opere sono definiti con la legge-quadro sul diritto allo studio. In ogni caso, e fino all'entrata in vigore di quest'ultima legge, le regioni possono continuare ad utilizzare i beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle opere.

Ove occorra, l'utilizzazione dei beni di cui al precedente comma deve avvenire alle condizioni previste dai rapporti contrattuali esistenti in quanto stipulati o dal diritto all'uso del bene che deriva da una utilizzazione dello stesso senza contestazione da almeno dodici mesi. In questo secondo caso le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a regolarizzare mediante contratto l'uso del bene.

L'accantonamento della somma di lire 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e maggiorato secondo i criteri previsti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito tra le re-

gioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, e tenuto conto delle finalità cui detti fondi erano destinati e della consistenza dei servizi erogati.

Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in aumento al fondo comune in relazione alle funzioni delle opere trasferite alle regioni, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito fra le regioni interessate con il procedimento e in base ai criteri indicati nel comma precedente.

Prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma settimo è fatto divieto di assumere ulteriori unità di personale non previste nelle rispettive piante organiche delle opere.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del settimo comma, i membri dimissionari e scaduti dei consigli di amministrazione vengono sostituiti con nomina del presidente della regione su proposta del rettore, sentito il consiglio di amministrazione dell'università ».

**DECRETO-LEGGE**

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 31 ottobre 1979.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme di attuazione e di integrazione del predetto articolo 44 per assicurare il regolare trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie nel termine del 31 ottobre 1979 prescritto dal ripetuto articolo, garantendo nel contempo la continuità delle prestazioni e la regolare erogazione dei servizi, e che a tal fine non appare sufficiente ed idoneo lo strumento del decreto ministeriale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

## DECRETA:

## ARTICOLO 1.

Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è attuato in conformità delle seguenti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia delle Università degli Studi garantita dall'articolo 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione.

Le Regioni assicurano la continuità delle prestazioni erogate dalle Opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a favore degli studenti universitari. Per garantire la continuità delle suddette prestazioni le Opere continueranno a svolgere la loro normale attività fino a quando le Regioni non avranno differentemente provveduto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le Regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del personale delle Opere universitarie e a definirne lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.

Fino a quando le Regioni non avranno provveduto ai sensi del precedente comma, al predetto personale continuano ad applicarsi le

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie, previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è attuato in conformità delle seguenti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'articolo 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione.

All'accertamento della situazione economico-finanziaria delle singole opere universitarie esistente al 31 ottobre 1979 provvede una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La commissione, costituita da dieci membri, cinque dei quali designati dal Ministro della pubblica istruzione e cinque designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, accerta, nel termine perentorio di novanta giorni, la situazione economico-finanziaria delle singole opere universitarie e gestioni collegate.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; le Regioni provvedono all'amministrazione e all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi.

Per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura contributiva delle Opere universitarie previste da disposizioni di legge, a partire dal 1° novembre 1979, si applica il disposto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano di proprietà delle Opere saranno definiti con la legge-quadro sul diritto allo studio. In ogni caso e per l'anno accademico 1979-80 le Regioni possono continuare ad utilizzare i beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle Opere.

L'accantonamento della somma di lire 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e maggiorato secondo i criteri previsti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito tra le Regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge n. 281 e tenuto conto delle finalità cui detti fondi erano destinati.

Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in aumento al fondo comune in relazione alle funzioni delle Opere trasferite alle Regioni sarà ripartito fra le Regioni interessate con il procedimento e in base ai criteri indicati nel comma precedente.

Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma terzo del presente articolo è fatto divieto di assumere ulteriori unità di personale non previste nelle rispettive piante organiche delle Opere.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

I disavanzi eventualmente accertati sono assunti a carico del bilancio statale ed alla loro copertura si provvede in sede di previsione del bilancio per il 1981.

Gli eventuali avanzi di amministrazione saranno conteggiati, per le singole regioni, in sede di effettiva erogazione delle ultime due rate dei trasferimenti riguardanti il bilancio per il 1980.

Le regioni assicurano la continuità delle prestazioni erogate dalle opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a favore degli studenti universitari. Per garantire la continuità delle suddette prestazioni, le opere continuano a svolgere la loro normale attività, in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1979, fino a quando le regioni non avranno differentemente provveduto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del personale delle opere universitarie e a definirne lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del precedente comma, al predetto personale continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; le regioni provvedono all'amministrazione e all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del settimo comma, al personale predetto continua ad applicarsi anche la disposizione dell'articolo 21, terzo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini dell'equiparazione, prevista dallo stesso articolo, per il caso in cui il trattamento del personale universitario venga modificato.

Per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura contributiva delle opere universitarie previste da disposizioni di legge, a partire dal 1° novembre 1979 si applica il disposto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano di proprietà delle opere sono definiti con la legge-quadro sul diritto allo studio. In ogni caso, e fino all'entrata in vigore di quest'ultima legge, le regioni possono continuare ad utilizzare i beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle opere.

Ove occorra, l'utilizzazione dei beni di cui al precedente comma deve avvenire alle condizioni previste dai rapporti contrattuali esistenti in quanto stipulati o dal diritto all'uso del bene che deriva da una utilizzazione dello stesso senza contestazione da almeno dodici mesi. In questo secondo caso le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a regolarizzare mediante contratto l'uso del bene.

L'accantonamento della somma di lire 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e maggiorato se-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979.

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI

Visto: *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

condo i criteri previsti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito tra le regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, e tenuto conto delle finalità cui detti fondi erano destinati e della consistenza dei servizi erogati.

Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in aumento al fondo comune in relazione alle funzioni delle opere trasferite alle regioni, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito fra le regioni interessate con il procedimento e in base ai criteri indicati nel comma precedente.

Prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma settimo è fatto divieto di assumere ulteriori unità di personale non previste nelle rispettive piante organiche delle opere.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del settimo comma, i membri dimissionari e scaduti dei consigli di amministrazione vengono sostituiti con nomina del presidente della regione su proposta del rettore, sentito il consiglio di amministrazione dell'università.

#### ARTICOLO 2.

*Identico.*